

Associazione "FIERI DELLA FIERA" — Gorgonzola

STATUTO



ART. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale/culturale senza scopo di lucro denominata: FIERI DELLA FIERA, di seguito, in breve, "associazione", con sede legale nel Comune di Gorgonzola (MI). L'associazione è un Ente del Terzo Settore, e disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. La durata dell'associazione è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all' interno dello stesso Comune non implica modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 — FINALITA'

1. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, di promozione e utilità sociale.
2. Le attività che svolge sono, in particolare:
 - a. Organizzazione di eventi, manifestazioni, mostre e spettacoli dirette alla cittadinanza;
 - b. Coinvolgimento dei residenti e di tutte le persone interessate nei processi organizzativi e di realizzazione delle varie manifestazioni;
 - c. Collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Pro Loco e le altre associazioni operanti sul territorio nell'organizzazione di manifestazioni a carattere locale e legate, in particolar modo, alla Fiera di Santa Caterina;
 - d. Sensibilizzazione della popolazione locale al rispetto delle tradizioni locali e al mantenimento e sviluppo della Fiera di Santa Caterina;
 - e. Promozione della partecipazione attiva della cittadinanza alla promozione della storia della città di Gorgonzola;
 - f. Gestione degli eventi organizzati, anche in collaborazione con gli enti preposti e altri soggetti coinvolti.



ART.3—ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, del D.Lgs. 117/2017;
 - lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2. L'attuazione delle finalità associative avviene mediante:

- a) l'organizzazione di eventi di promozione culturale/sociale/ricreativo sul territorio, anche con il coinvolgimento di artisti locali;
- b) la collaborazione con altre associazioni del territorio, cooperative, enti e mezzi di comunicazione che non siano in contrasto con gli obiettivi dell'associazione e ne agevolino l'attuazione e con gli enti locali;
- c) la trasmissione via radio di molteplici programmi a carattere culturale, musicale, di svago e la diffusione sonora a supporto degli eventi.

Le attività elencate sono svolte in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, di simpatizzanti o di persone aderenti agli enti associati.

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate all'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di tali attività.



ART. 5 — RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART.6 - SOCI

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi, lo spirito, gli ideali e accettino il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
2. Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi farne parte dal consiglio direttivo e si impegnano a svolgere, in maniera organizzata e conformemente al regolamento, l'attività di volontari.
4. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità, impegnandosi a versare la quota associativa, qualora si decidesse di applicarla. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.
5. Il tesseramento e la quota di iscrizione saranno decisi dal Consiglio Direttivo di anno in anno, come da Regolamento interno.
6. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio Direttivo dovrà comunicare e motivare il diniego all'interessato, entro sessanta giorni.
7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
8. Sono previste 3 categorie di associati:

Atto esente da imposta di registro ai sensi del comma 3 art. 82 D.Lgs del 03/07/2017 n. 117 e comma 5 per esenzione imposta di bollo

volontari: versano la quota di iscrizione annuale eventualmente prevista e prestano la propria opera a titolo personale e gratuito

sostenitori: oltre al versamento della quota di iscrizione, erogano contributi volontari straordinari

benemeriti: persone individuate e nominate tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti a favore dell'associazione

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria di socio. Non è prevista la categoria di "Soci temporanei". Per i soci minorenni, il diritto di voto è garantito a mezzo gli esercenti la responsabilità genitoriale.

9. La quota associativa è intrasmissibile

ART. 7 — DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo qualsiasi forma di discriminazione.
2. Tutti i soci hanno diritto di:
 - essere informati sulle attività dell'associazione, sulle finalità, sulle decisioni prese o da prendere e di controllarne l'andamento;
 - partecipare alle attività promosse e organizzate dall'associazione;
 - partecipare alle assemblee, conoscerne in anticipo l'ordine del giorno, esprimere le proprie opinioni e il proprio voto direttamente o per delega;
 - eleggere gli organi sociali e presentare la propria candidatura per l'elezione negli stessi, nei tempi e modi specificati nel regolamento interno.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni assembleari.
- versare la quota associativa, qualora prevista, secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
- attivarsi per sostenere le attività e il raggiungimento delle finalità dell'associazione, agendo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.



ART. 8 — PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde in caso di recesso volontario, esclusione, decesso.
2. L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della eventuale quota associativa o di altre somme versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, abusa della posizione o fiede il buon nome e il lavoro svolto dai soci, può essere escluso dall'Associazione
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo audizione dell'interessato. La delibera di esclusione è notificata all'interessato entro 30 giorni dalla decisione del Consiglio. Entro trenta giorni da tale comunicazione, il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci inviando comunicazione scritta al Presidente.
5. L'Assemblea delibera, a seguito di contraddittorio con l'interessato.

ART.9 — ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
2. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.



ART. 10 — ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, i componenti non percepiscono alcun compenso.

Tutte gli organi durano in carica tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

ART. 11 — ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' il luogo principale di confronto finalizzato a garantire la corretta gestione dell'associazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante le modalità indicate nel comma 5 art. 7, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
7. L'Assemblea può essere convocata come dal precedente comma 2 art. 7 a mezzo: Posta Elettronica Certificata, Posta Elettronica Ordinaria con ricevuta di avvenuta lettura del messaggio, Applicazioni di Messaggistica Istantanea con conferma di lettura, Raccomandata Brevi Mano e/o Raccomandata RR.
8. Ogni socio in assemblea ha diritto a un voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro apposita delega scritta.
9. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
10. Non può essere conferita delega ad un membro del Consiglio Direttivo.
11. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

ART. 12 — COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) approvare il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
 - e) approvare l'eventuale regolamento interno
 - f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei *loro* confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione dei soci, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - i) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - h) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 — CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata almeno sette giorni prima della riunione, attraverso comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della riunione

ART. 14 — VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto

Atto esente da imposta di registro ai sensi del comma 3 art. 82 D.Lgs del 03/07/2017 n. 117 e comma 5 per esenzione imposta di bollo

favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in situazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 — COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, entro il mese di dicembre dell'esercizio finanziario in corso;
 - f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - g) determinare il programma di lavoro promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;

- 
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k) eleggere il presidente e il vice presidente;
 - l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17 — FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo spettano all'Assemblea che si riunisce in via straordinaria e delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio di un telegramma, inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve tenersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, membri di altri enti e/o associazioni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - c) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - e) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - f) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

ART. 19 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali e ne garantisce libera visione al socio che lo richieda.

ART. 20 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se costituiti);
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono riportare la data e l'ordine del giorno delle adunanze, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 21 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali, se deliberate;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



ART. 22 – SCRITTURE CONTABILI

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dello stesso.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile successivo.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La bozza del bilancio preventivo elaborata dal consiglio direttivo deve essere discussa e approvata dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

ART. 24 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 — ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutte le persone fisiche volontarie che prestano attività di volontariato libera e gratuita nei confronti dell'associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
1. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26 — DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.



ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

